

CASSAZIONE SEZ. UN. PEN.

30 GIUGNO 1984

PRESIDENTE:	MIRABELLI
ESTENSORE:	MOFFA
P.M.:	ANTONUCCI
IMP.:	ANSALONI

**Ingiuria e diffamazione • Stampa
• Diritto di cronaca • Limiti
• Fonti di informazione
privilegiate • Inesistenza.**

L'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti di informazione. Per realizzare quest'uso non è sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità di quelle fonti dal momento che quella qualifica è, generalmente, espressione di una valutazione soggettiva e probabilistica in netto contrasto con il concetto stesso del diritto di cronaca. Ciò è quanto dire che non esistono fonti di informazione privilegiate (e tantomeno normativamente predeterminate).

Fattispecie: pubblicazione di notizia appresa dalla RAI.

FATTO. — Faustini Giovanni Battista e Ansaloni Giancarlo venivano tratti a giudizio avanti il Tribunale di Bolzano per rispondere del reato di cui agli artt. 57 e 595 cod. pen., 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 e 597 cpv. cod. pen. per aver l'Ansaloni, scrivendo l'articolo dal titolo « In appello. Non luogo a procedere per l'avv. Mitolo », apparso sul quotidiano « Alto Adige » del 31 gennaio 1980, in « Cronaca di Bolzano »; il Faustini, omettendo, quale direttore responsabile del predetto quotidiano, il dovuto controllo sul contenuto di tale articolo, offeso l'onore e la reputazione dell'avv. Andrea Mitolo, affermando — tra l'altro — in chiusura di quell'articolo e contra-

riamente al vero, il fatto determinato che « la Procura della Repubblica di Bolzano aveva presentato, nel luglio del 1979, denuncia contro l'avv. Mitolo per calunnia ed associazione a delinquere ».

Con sentenza 22 giugno 1981 il Tribunale di Bolzano dichiarava l'Ansaloni colpevole del reato ascrittogli e — concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti — lo condannava alla pena di L. 200.000 di multa, con il beneficio della non menzione, nonché al risarcimento dei danni verso la p.c. da liquidarsi in separato giudizio ed alla riparazione pecuniaria, ex art. 12 legge sulla stampa, di L. 1.500.000; ordinava, infine, la pubblicazione della sentenza per estratto e per una sola volta sul quotidiano « Alto Adige »; assolveva il Faustini dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Avverso la predetta sentenza, Ansaloni Giancarlo proponeva gravame; ed il 12 luglio 1982 la Corte d'Appello di Trento confermava la decisione impugnata.

Contro la sentenza 12 luglio 1982 della Corte di Trento, l'Ansaloni proponeva ricorso per Cassazione, e con un unico motivo, deduceva la violazione degli artt. 51 e 59 cod. pen. in relazione all'art. 524 cod. proc. pen. e si doveva del mancato riconoscimento della esimente putativa del diritto di cronaca nel rilievo che i giudici di appello avrebbero, erroneamente, ritenuto inapplicabile la predetta causa di esclusione della pena perché egli avrebbe omesso di controllare all'origine la notizia pubblicata e, cioè, avrebbe omesso di svolgere un serio accertamento della verità nel modo più idoneo.

Secondo il ricorrente sarebbe, invece, sufficiente per l'applicabilità dell'esimente putativa — prospettabile, anche, in caso di errore insorto per colpa — la semplice attendibilità della fonte: tale sarebbe — nel caso in esame — la RAI per il prestigio e per la specifica competenza che la qualificano. In siffatte circostanze, apparirebbe non realistico imporre al giornalista un particolare controllo della verità della notizia, controllo che — per quanto attiene ad un modesto giornale di provincia (come quello di cui al processo) — dovrebbe essere inteso con riferimento alla media diligente ed

alla limitata possibilità di indagine a sua disposizione.

Peraltro, avendo il giudice di appello — in sede di affermata irrilevanza costituzionale della questione relativa alla disparità di trattamento del giornale stampato rispetto a quello radio teletrasmesso — riconosciuto che, nell'ambito della radiotelevisione di Stato, sussistono maggiori controlli e garanzie, non avrebbe, poi, dovuto negare la qualità di fonte informativa privilegiata alla predetta radiotelevisione.

Il Presidente della V Sezione penale di questa Corte, segnalava al Primo Presidente l'opportunità di sottomettere all'esame delle Sezioni Unite la soluzione dei problemi connessi ad una interpretazione troppo ampia del limite di verità, necessaria a legittimare l'esercizio del diritto di cronaca, tale — quindi — da alterare l'equilibrio tra questo ultimo ed il diritto alla reputazione: il che si sarebbe verificato ove non si fosse posto un punto fermo sulla rilevanza dell'attendibilità delle fonti informative e sulla loro incidenza sull'estremo della verità oggettiva, dalla quale devono essere sostanzianti i fatti narrati.

Il 19 dicembre 1983 il Primo Presidente assegnava il ricorso alla decisione delle Sezioni Unite penali.

DIRITTO. — 1. Alle Sezioni Unite penali di questa Corte Suprema si ripropongono problemi, inerenti al tema dell'esercizio del diritto di cronaca, già delineati nella decisione adottata il 26 marzo 1983 sul ricorso Narducci e Dotti (Sezioni Unite sentenza n. 4).

Nella predetta decisione è stato evocato il contrasto insorto in ordine alla necessità della « verità » oggettiva dei fatti narrati quale condizione inderogabile per l'esercizio del diritto di cronaca; è stata affermata la insostituibilità del valore espresso da siffatto criterio con quelli (diversi) promananti dalla « verosimiglianza » e dalla « veridicità » dei predetti fatti; è stata, infine, individuata la regola alla quale l'agente deve ispirarsi per l'esercizio legittimo di quel diritto (accennandosi — per le esigenze connesse al caso, allora, sottomesso a giudizio — alla disciplina dell'errore nel quale può, involontariamente, incorrere il cronista sulla verità dei fatti da lui riferiti).

Le considerazioni, espresse in quella decisione, hanno dato ingresso alla necessità di una puntualizzazione, nella prospettiva — sottomessa alla valutazione delle Sezioni Unite con l'odierno ricorso — che un'interpretazione troppo indulgente del limite di verità (necessario perché il diritto di cronaca espliciti la sua funzione esimente) altererebbe gravemente, il difficile equilibrio tra lo stesso ed il diritto alla reputazione, rendendo quest'ultimo soccombente nella maggior parte dei casi: il che — in pratica — potrebbe verificarsi se non venisse definitivamente stabilita — in termini di valore — la rilevanza dell'attendibilità delle fonti, alle quali il cronista attinge le notizie da riferire ed i fatti da narrare, e — quindi — il limite della loro legittima utilizzazione (incidendo — quella rilevanza e quel limite — sull'estremo della « verità » oggettiva, che — come notato — condiziona l'esistenza del diritto di cronaca e ne autorizza l'esercizio).

2. Premesso che il connotato della illegittimità contraddistingue, necessariamente, ogni fatto costituente reato, va osservato che la comunicazione di notizie atte ad ingenerare — in seno alla società — disistima per l'altrui reputazione, ancorché sussidiata dall'intenzionalità sufficiente ad integrare il dolo, non risulta obiettivamente illegittima ma compendia, invece, un'azione giuridicamente lecita (ed elide, quindi, la sussistenza del reato di diffamazione) ogni qualvolta il preteso offensore dell'altrui personalità morale, agisce nell'esercizio di un proprio diritto, che — nel caso sottomesso al giudizio di queste Sezioni Unite — è quello di cronaca.

Per accertare se sussiste o non sussiste il reato di diffamazione a mezzo stampa è, dunque, necessario verificare, preliminarmente, se il comportamento dell'agente è stato o non è stato, obiettivamente, contrario al diritto. La questione, relativa alla legittimità o meno del fatto ascrivito a costui si diversifica, perciò (nel suo sviluppo logico o cronologico), da quella inerente alla sussistenza o meno del dolo: sicché, con particolare riguardo alla narrazione cronistica — che interessa il tema in discussione — altro è il problema dell'effetto esimente promanante dall'esercizio del correlativo diritto (il cui conseguimento è condizionato

dalla ricorrenza della verità oggettiva dei fatti narrati), altro è il problema della non punibilità del riferimento di fatti, erroneamente, ritenuti veri, che — per ciò stesso — non costituisce esercizio del correlativo diritto (il cui conseguimento è collegato alla mancanza di dolo).

Una volta accertata la non operatività della causa di liceità, rappresentata dal diritto di cronaca, per difetto dei requisiti, che ne condizionano il legittimo esercizio, occorre — dunque — verificare la sussistenza di tutti gli estremi necessari ad integrare il reato di diffamazione (ed, eventualmente, valutare, anche, gli effetti dell'errore involontario inerente alla verità dei fatti predetti; v. Cass., Sez. II, 16 maggio 1950, Magrini; Cass., Sez. II, 26 febbraio 1951, n. 367, Pacifico; Cass., Sez. II, 13 febbraio 1953, n. 381, Magone; Cass., Sez. II, 26 novembre 1953, Sangiorgio; Cass., Sez. II, 3 dicembre 1962, Minaudo; e, per ultimo, anche: Cass., Sez. II, 16 marzo 1967, n. 570, Blecioli; Cass., Sez. V, 21 ottobre 1980, n. 1413, Vidaletti; Cass., Sez. IV, 26 febbraio 1981, n. 455, Terzo).

3. Queste Sezioni Unite — dovendo riprendere in esame la tematica relativa al diritto di cronaca — rilevano che siffatto diritto è esercitato legittimamente (si da escludere la punibilità dell'agente) solo quando risulta contenuto entro rigorosi limiti che si radicano nella logica e nell'ordinamento positivo (verità oggettiva, pertinenza e continenza formale dei fatti narrati); e sottolineano che dalla premessa, secondo la quale la cronaca null'altro rappresenta che la esposizione dei fatti contraddistinta dalla correlazione tra l'oggettivamente narrato ed il realmente accaduto, discende:

a) l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della « verità » oggettiva di quanto riferito (risultando inaccettabili valori sostitutivi di essa, quali quello del « veridicità » o della « verosimiglianza » dei fatti narrati); e

b) lo stretto obbligo dell'agente di rappresentare fedelmente (nel pensiero e nella parola) gli avvenimenti tali quali sono (risultando esclusa — quindi — la possibilità di rappresentarli sedicenti o somiglianti a quelli che sono).

Sicché al di là del limite di siffatta « verità » non è, neppure astrattamente, immaginabile un diritto di cronaca, perché solo tale verità — lasciando filtrare la liceità della narrazione cronistica — immedesima la insuperabile condizione di operatività dell'effetto giustificante.

La causa, genetica di tale effetto, evoca — infatti — un interesse (inteso ad assicurare — sotto il presidio della garanzia costituzionale — la libera manifestazione del pensiero in funzione di quelle esigenze di conoscenza, che concorrono alla informazione politica, giudiziaria, letteraria, storica, artistica, sportiva, mondana, ecc., e — quindi — alla formazione dell'opinione pubblica) diverso dall'interesse protetto dalla norma incriminatrice della diffamazione a mezzo stampa (inteso alla salvaguardia della reputazione dei terzi), e — rendendo leciti fatti che, altrimenti, costituirebbero reato — determina una signoria del primo sul secondo, accordandogli il privilegio di una pozione tutela.

Ma l'agente in tanto può ritenersi portatore dell'interesse privilegiato in quanto ne assicuri la realizzazione nel rispetto della « verità » oggettiva, la quale condiziona, anche sotto questo aspetto, la sussistenza del diritto di cronaca (ponendosi come elemento strutturale di questa esimente) e la legittimità del suo esercizio (circoscrivendo il contenuto precettivo della diffamazione a mezzo stampa e privando del connotato della antigiuridicità i fatti narrati che — diversamente — sarebbero pregiudizievoli dell'altrui reputazione).

5. E perciò, ad attivare l'effetto giustificante, non è sufficiente che l'agente sia, astrattamente, portatore di un interesse svincolato dal rispetto dell'altrui reputazione, ma occorre, anche, che tale interesse sia da costui attuato correttamente, con il sussidio, cioè, della garanzia della verità.

E, per esercitare legittimamente il correlativo diritto, l'autore di una narrazione cronistica a mezzo stampa, deve — quindi — riferire fatti oggettivamente veri ponendo ogni più oculata diligenza ed accuratezza nella scelta delle fonti informative; esplicitando ogni più attento vaglio in ordine all'attendibilità di quelle che — di volta in volta — vengono sottomesse alla sua attenzione; operan-

do ogni più penetrante esame e controllo sulle notizie che, dalle stesse, vengono propalate: sicché non possa dubitarsi che il cronista — seguendo i suggerimenti della prudenza ed i consigli della perizia professionale — eserciti l'insopprimibile diritto di informazione con il rispetto delle norme dettate a tutela della personalità altrui e dell'obbligo inderogabile di salvaguardia della verità sostanziale dei fatti, narrati con la lealtà e la buona fede imposte dai doveri che ne qualificano ineludibilmente l'operato (art. 2 legge 3 febbraio 1963, n. 69).

Soltanto in questa prospettiva l'agente avendo osservato ogni obbligo ed assolto ogni onere, ipotizzabili ai fini della liceità della sua narrazione — può invocare l'esimente del diritto di cronaca (il cui legittimo esercizio non può — quindi — che essere verificato sul piano del rispetto della « verità » oggettiva).

La situazione scriminante non si realizza allorché l'agente non ha adeguato la sua condotta ai canoni premenzionati, riferendo, perciò, fatti discordanti dalla realtà.

Ma — una volta informata la narrazione all'osservanza di quei canoni — può sempre residuare una figura caratterizzata dalla discordanza tra la rappresentazione della realtà, che immedesima i fatti narrati, e la realtà, che sostanzia — invece — i fatti accaduti.

Non può disconoscersi, in questo caso, la incidenza positiva della fallibilità della natura umana, una volta ammesso che il soggetto — malgrado il rispetto di ogni obbligo e l'assolvimento di ogni onere, dei quali l'ordinamento giuridico lo istituisce destinatario — possa avere una percezione difettosa ed erronea della realtà, tale da incidere sul lato volitivo del suo processo psichico, che risulti — perciò — inficiato da quello intellettuale: sicché, egli si determini ad agire sul presupposto di una realtà non corrispondente a quella effettiva (e nella fondata supposizione che corrisponda, invece, a quest'ultima: v. Cass., Sez. VI, 25 febbraio 1967, n. 341, Carlesi, e, per ultimo: Cass., Sez. VI, 18 novembre 1975, n. 1994, Raffener; Cass., Sez. II, 26 maggio 1976, n. 1203, Emili; Cass., Sez. V, 4 marzo 1977, n. 378, Rossini; Cass., Sez. II, 14 dicembre 1977, n. 2231, D'Alessio; Cass., Sez. I, 17 gen-

naio 1978, n. 73, Ercolesi; Cass., Sez. I, 5 marzo 1979, n. 349, Negrisola; Cass., Sez. IV, 11 dicembre 1979, n. 2324, Marcatelli; Cass., Sez. I, 18 dicembre 1980, n. 1737, Berardinelli; Cass., Sez. I, 19 gennaio 1981, n. 58, Steinacher; Cass., Sez. II, 19 aprile 1982, n. 603, Costa; Cass., Sez. I, 24 giugno 1982, n. 1294, Liberti).

Il soggetto, il quale versa nelle precennate condizioni, può — quindi — invocare l'esercizio del diritto di cronaca, sotto il profilo della putatività, che giustifica — sul piano degli effetti — la discrepanza dei fatti narrati rispetto a quelli realmente accaduti.

7. L'esercizio legittimo del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, non può — dunque — essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti informative.

Per realizzare quest'uso non è sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità di quelle fonti dal momento che siffatta qualifica è, generalmente, espressione di una valutazione soggettiva e probabilistica in netto contrasto con il concetto stesso del diritto di cronaca. Ciò è quanto dire che non esistono fonti informative privilegiate (e, tanto meno, normativamente predeterminate), tali, cioè, da svincolare il cronista dall'onere:

a) di esaminare, controllare, e verificare i fatti — oggetto della sua narrazione — in funzione dell'assolvimento, da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi;

b) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità.

Non vengono, ovviamente, in discussione le fonti illecite di informazione (che hanno, normalmente, riguardo ai limiti esterni del diritto di cronaca: segreto ecc.): a queste, infatti, il Supremo Collegio ha, costantemente, negato l'attitudine ad autorizzare l'esercizio di quel diritto (v. Cass., Sez. II, 11 dicembre 1954, Fisichello; Cass., Sez. III, 13 luglio 1956, Satta Branca; Cass., Sez. III, 11 aprile 1959, e per ultimo: Cass., Sez. VI, 20 giugno 1980, n. 1035, Zanetti).

Sicché l'uso legittimo delle fonti informative è soltanto quello correlato al rispetto delle condizioni peculiari (verità, pertinenza e continenza formale della narrazione), che determinano l'esercizio del diritto di cronaca, ed alla rigorosa osservanza delle (più avanti enunciate) regole di condotta per la verifica della verità sostanziale di quanto riferito, che determina la corretta attuazione dell'esercizio di quel diritto.

Pertanto — con specifico riferimento al caso sottomesso all'odierno giudizio — questa Corte Suprema non ha ommesso di sottolineare l'inaccettabilità del mero riferimento a notizie rese — in precedenza — pubbliche da altre fonti informative (giornali, agenzie ecc.) per ritenere, così, provata la verità dei fatti narrati e, conseguentemente, assolto l'onere del suo accertamento (v. Cass., Sez. I, cc. 24 febbraio 1976, n. 317, Barbato; Cass., Sez. VI, 14 aprile 1978, n. 834, D'Amico; Cass., Sez. VI, 9 luglio 1979, n. 1360, Vecchiato; Cass., Sez. VI, 9 maggio 1980, n. 1018, Traversi; Cass., Sez. VI, 16 giugno 1980, n. 1271, Costa; Cass., VI, 20 giugno 1980, n. 1305, Zanetti; Cass., Sez. V, 12 novembre 1981, n. 1677; Cass., Sez. V, 15 ottobre 1982, n. 1300, Passari); e ciò, anche, perché — in pratica — le fonti propalatrici delle notizie — attribuendosi, reciprocamente, credito — finirebbero per rinvenire in se stesse quell'attendibilità che — come più avanti cennato — non rappresenta, comunque, criterio idoneo a valutare la legittimità del loro uso. Con il ricorso, Ansaloni Giancarlo si duole dell'omessa affermazione — a suo favore — dell'esimente putativa del diritto di cronaca, che i giudici di merito non avrebbero dovuto mancare di riconoscergli, atteso che l'attendibilità della fonte, alla quale aveva attinto l'informazione (RAI), sarebbe stata tale da esonerarlo dall'onere di controllare, all'origine, la notizia pubblicata.

Per disattendere la fondatezza del ricorso è sufficiente richiamare le considerazioni più avanti svolte.

Quando, infatti, lo stesso Ansaloni ammette di avere — nel pubblicare la notizia rubricata — fatto esclusivo affidamento sulla attendibilità della fonte perché la struttura e l'organizzazione

della medesima (RAI) conferivano un carattere, particolarmente, qualificato alla notizia da essa propalata, riconosce, implicitamente, di non aver esplicito alcun controllo sulla verità sostanziale dei fatti narrati.

E così — in concreto — questa verità è stata dall'Ansaloni, consapevolmente, estraneata dal raggio della sua attenzione, che avrebbe dovuto, invece, indirizzarsi a realizzare quell'attività specificamente preordinata per verificarne la sussistenza.

Perciò il ricorrente non può invocare — prima ancora che quello putativo — addirittura l'esercizio reale del diritto di cronaca, perché — in concreto — egli

non si è dato cura di legittimarlo attraverso l'accertamento della verità sostanziale dei fatti narrati. Fuor di luogo è, pertanto, la censura fondata sulla mancata applicazione della norma contenuta nell'art. 59, ult. comma, cod. pen.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle verso la p.c. costituita, che vengono liquidate in L. 516.000 (delle quali L. 500.000 per onorario).

Il ricorrente va, altresì, condannato a versare alla Cassa delle Ammende una somma che si stima congruo fissare in L. 400.000.

ESERCIZIO PUTATIVO DEL DIRITTO DI CRONACA E FONTI DI INFORMAZIONE

I. PREMESSA

1. La sentenza che si annota tratta due argomenti strettamente connessi — esercizio putativo del diritto di cronaca e rilevanza delle fonti di informazione — sulla cui soluzione è perdurata a lungo vasta incertezza: affrontando infatti la questione della putatività, che appare di prioritario interesse, ci si avvede che i contrasti giurisprudenziali e dottrinari a suo riguardo avevano assunto tale portata che nessuno degli aspetti della questione risultava pacifico: né la rilevanza dell'errore sulla scriminante del diritto di cronaca, né la natura dell'errore efficace e tanto meno l'ambito della sua operatività¹

In questa situazione di incertezza le Sezioni Unite penali si sono proposte intenti chiarificatori, e sono intervenute con due successive pronunce², a tentare di dirimere i contrasti esistenti all'interno della giurisprudenza. Prima di procedere nell'esposizione preme però evidenziare che alcuni dei contrasti cui si è fatto cenno trovano origine in esigenze di ordine politico-criminale, piuttosto che in obiettive difficoltà interpretative o sistematiche: appalesano cioè la viva preoccupazione di non creare aree di immuni-

tà troppo estese per il giornalista³, in una materia scarsamente regolata dalla legislazione. È questo uno degli aspetti che rendono maggiore e più attuale l'interesse per la questione tecnico-giuridica, giacché dalla sua soluzione derivano conseguenze di rilievo sull'estensione della responsabilità riconducibile al giornalista.

La permanenza delle incertezze si giustifica inoltre con una circostanza di ordine storico: in mancanza d'una specifica disciplina legislativa, il riconoscimento del diritto di cronaca e della valenza scriminante del suo esercizio, rispetto a fatti lesivi della reputazione, sono stati esclusivo frutto di elaborazione dottrina e giurisprudenziale. Orbene tale costruzione dogmatica, fondata su principi sanciti dalla Costituzione, interveniva a scuotere l'organica articolazione delle cause di non punibilità dei delitti contro l'onore già prevista dall'art. 596 cod. pen.; anche per effetto del carattere innovativo che assumevano, rispetto alla regolamentazione precedente all'entrata

¹ I singoli argomenti cui si è fatto cenno verranno esaminati nel prosieguo.

² Si tratta della sentenza ampiamente richiamata dall'altra che si annota anche in *Dir. Radiodiff.*, Sezioni Unite penali 26 marzo 1983 Dotti in *Giust. pen.*, 1983, II, 627, anche in *Dir. Radiodiff.*, 1983, p. 447 con nota di PALLA.

³ Sollecitano l'attenzione su quest'aspetto: MANNA, *Diritto di cronaca e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. cost.*, 1984 (part. p. 782), I, p. 770; DONINI, *Ignoranza ed errore*, in *Codice penale* a cura di BRICOLA e ZAGREBELSKI, I, Torino, 1984, p. 363 il quale sostiene che le decisioni che escludono ogni rilevanza del putativo in tema di esercizio del diritto di cronaca sono ispirate a « finalità generalpreventive » (p. 425).

in vigore della Costituzione, i risultati dell'elaborazione hanno avuto alquanto lenta e faticosa affermazione⁴, raggiungendo riconoscimento pressoché incontrastato a seguito di interventi della Corte Costituzionale⁵.

Le complesse vicende, solo a brevi tratti richiamate, hanno avuto evidenti ripercussioni sulla questione che interessa, provocando il ritardo nella risoluzione della problematica connessa alla sistemazione del diritto di cronaca e dunque alla sua sottoposizione alla disciplina prevista per l'errore incidente sulle scriminanti.

2. Ciò premesso, pare opportuno stabilire l'ordine degli argomenti da trattarsi rappresentati dai diversi aspetti problematici della questione.

Come premessa irrinunciabile si porrà la dimostrazione che la disciplina vigente per l'errore sulle circostanze di esclusione della pena è applicabile anche alla scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca: se questa premessa può dirsi pacifica a seguito degli interventi delle Sezioni Unite penali, ciononostante si ritiene opportuno oltre che esporla, verificarne l'opponibilità alle tesi contrarie che avevano raggiunto in giurisprudenza un certo seguito.

Discende direttamente da questo, l'ulteriore problema della rilevanza dell'errore colposo, alla cui soluzione sono collegate le conseguenze più rilevanti riguardo alla responsabilità del giornalista.

⁴ Contro l'ammissibilità del valore scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca: Cass., Sez. I, 20 marzo 1950, Martinelli, in *Giust. pen.*, 1950, II, 594; Cass., 23 gennaio 1963, Piccolo, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1963, 501; Cass., Sez. VI, 14 maggio 1969, Page, *ivi*, 1970, 1146; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 1971, Russo, in *Giust. pen.*, 1972, II, 125; Cass. VI 22 gennaio 1971, Mariani, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1972, 126, 52.

⁵ Tra gli interventi della Corte Costituzionale in materia sono particolarmente significativi; la sentenza 1956 n. 1 in *Giur. cost.*, 1956, I, che sostanzialmente riconosce valore precettivo all'art. 21 della Costituzione (si veda in proposito l'interessante osservazione di ESPOSITO in *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 12 s. e nota) nonché la sentenza 1971 n. 175, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, 1 che riconosce valore scriminante all'esercizio del diritto di cronaca, svincolando così la prova della verità dei fatti narrati da quanto disposto nell'art. 596 cod. pen.

⁶ NAPOLEONI, *Diritto di cronaca e verità putativa*, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1983, 1102 qualifica il sillogismo come « dogmaticamente ineccepibile » (p. 1104).

Tanto posto, inoltre occorrerà definire i rispettivi ambiti di operatività della scriminante e dell'errore per verificare se alcune situazioni, come la verosimiglianza ed il serio accertamento della notizia, possano essere riferite all'una o piuttosto all'altro; in tal sede si tratterà l'argomento specifico delle fonti di informazione esaminato dalla sentenza che si annota.

II. RILEVANZA DELL'ERRORE SULLA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1. L'affermazione secondo cui l'erronea convinzione dell'agente di esercitare il diritto di cronaca comporta la non configurabilità del reato di diffamazione è il risultato di un ragionamento sillogistico⁶. Volendolo riassumere formalmente è possibile farlo attraverso le seguenti proposizioni: posto che ad una certa categoria (circostanze di esclusione della pena) è applicabile una certa disciplina (rilevanza dell'errore); posto che una certa entità (esercizio del diritto di critica e di cronaca) appartiene a quella categoria; ne consegue che all'entità è applicabile la disciplina stabilita per la categoria.

Nonostante il ragionamento sia ineccepibile, il suo risultato potrebbe con successo venir contraddetto attraverso la dimostrazione che la disciplina generale è inapplicabile alla particolare materia, poiché lo impediscono un'espressa disposizione di legge od argomentazioni da cui si desume l'incompatibilità logica tra la disciplina generale e alcuni elementi dell'istituto particolare.

Sicché dopo aver esposto le premesse del ragionamento soprariportato compito che può esser svolto in breve, essendo il loro contenuto oggetto di affermazioni pressoché pacifiche — si renderà opportuno esaminare anche le opinioni che ne contrastano il risultato, per verificare se esso sia effettivamente ineccepibile.

2. La premessa principale del sillogismo è contenuta nell'art. 59, comma 3, cod. pen. che dispone: « se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze

di esclusione della pena, queste sono valutate a favore di lui »⁷.

In base a tale norma, pertanto, non è configurabile il reato a carico di chi lo abbia commesso, persuaso di agire in presenza d'una causa di esclusione della pena, e ciò in quanto si assume che l'errore opera sulla struttura del reato escludendo il dolo⁸.

Invero sono sorti dubbi e polemiche circa l'individuazione delle singole cause di esclusione della pena, cui potesse applicarsi l'art. 59, comma 3, cod. pen.: la formulazione utilizzata dal legislatore presenta infatti valore polivalente, giacché può indifferentemente venir riferita ad ordini di cause di non punibilità aventi caratteristiche diverse⁹, e a volte incompatibili con il regime previsto per l'errore; ciononostante è pacifica la rilevanza dell'errore sulle cause di giustificazione¹⁰. Nell'ambito di tale gruppo, com'è noto, è compresa la scriminante dell'esercizio del diritto previsto dall'art. 51 cod. pen.; non esistono particolari ostacoli per negare rilevanza all'errore che incida su questa esimente, purché si consideri che, in ossequio al principio generale previsto dall'art. 5 cod. pen., non è l'errore sull'esistenza del diritto o quello sulla sua portata ad avere efficacia, ma solo l'errore che riguarda l'esercizio del diritto stesso¹¹. Acquista pertanto rilievo la sola erronea convinzione dell'agente di trovarsi in costanza d'una situazione che, se effettivamente sussistente, lo legittimerebbe all'esercizio del diritto a lui spettante.

3. Anche la premessa secondaria (e cioè la riconducibilità dell'esercizio del diritto di cronaca nell'ambito della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen.) è oggetto di affermazioni che possono dirsi pacifiche, quantomento con riguardo alla giurisprudenza¹².

Il diritto di cronaca deriva la sua esistenza dall'art. 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero, nel cui ambito è certamente compresa la libertà di informare il pubblico circa gli avvenimenti accaduti; poiché la norma ha valore precettivo¹³ e non meramente programmatico essa validamente introduce nell'ordinamento il diritto di cronaca. Inquadrato nell'ambito dell'art. 51 cod. pen. che attribuisce

valore scriminante al fatto che l'agente eserciti un suo diritto, il diritto di cronaca assume funzione scriminante rispetto ad alcuni reati e in particolare rispetto ai fatti lesivi dell'onore e della reputazione altrui.

Si è obiettato che da un tale inquadramento discenderebbero conseguenze inaccettabili e soprattutto che, in mancanza d'una specifica disciplina normativa, attraverso l'invocazione della libertà di stampa, verrebbero in sostanza soppressi i diritti all'onore ed alla reputazione di terzi, i quali assumono rango di pari dignità costituzionale¹⁴; si è reso pertanto opportuno individuare i limiti di legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca nei casi in cui venissero coinvolti quegli interessi. In proposito la giurisprudenza ha ormai accolto la tesi, sostenuta anche da autorevoli studiosi, secondo cui possono riconoscersi al diritto di cronaca alcuni limiti di ordine logico-normativo: sicché si ritiene scriminato l'addebito lesivo della reputazione se ricorrono le condizioni della verità, della rispondenza ad interesse pubblico e della forma lecita e civile delle espressioni

In generale sull'argomento v. GROSSO, *L'errore sulle scriminanti*, Milano, 1961, e per l'esposizione commentata della dottrina e giurisprudenza in materia DONINI, *op. cit.* (p. 419).

⁸ L'affermazione è pacifica in dottrina e giurisprudenza quantomento con riferimento alle cause di giustificazione; GROSSO, *op. cit.*, p. 16 s. e p. 103 s. giunge (proprio su tale fondamento) a ritenere che l'applicazione dell'art. 59, comma 3, cod. pen., vada limitata alle scriminanti ma, *contra* v. ZICCONI, *Le cause sopravvenute di non punibilità*, Milano, 1975, p. 28.

⁹ Segnalano l'ambiguità della dizione della norma tra gli altri: VASSALLI, *Cause di non punibilità*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960; ZICCONI, *op. cit.*, p. 22.

¹⁰ In merito alla particolare scriminante si vedano: MANTOVANI, *Esercizio del diritto*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 627 e M. LEONE, *Esercizio del diritto*, Napoli, 1970 (con riguardo all'errore p. 51 ss.).

¹¹ Cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale - Parte generale*, Milano, 1975, p. 333 e DONINI, *op. cit.*, p. 422.

¹² Si v. in proposito oltre le sentenze riportate alla nota 4 anche più recentemente: Sent. Sez. un. 26 marzo 1983, Dotti, *cit.*, Cass., Sez. VI, 16 giugno 1980, Costa, in *Riv. pen.*, 1982, 24, segnalate a titolo meramente esemplificativo della vasta giurisprudenza in materia.

¹³ Cfr. oltre quanto in proposito riferito alla nota 5, CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue manifestazioni di principio*, Milano, 1958, p. 87; FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1958.

¹⁴ GIANZI, *La rilevanza sociale della notizia*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, 125; MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Milano, 1974, 138; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU, MESSINEO, MENGONI, Milano, 1982, p. 256.

utilizzate¹⁵. Discende, inoltre, dalla considerazione del diritto di cronaca quale scriminante che l'onere di provare le condizioni della sua ricorrenza sia posto a carico del giornalista, cui spetta pertanto dimostrare la verità dei fatti.

4. Non v'è pertanto dubbio che da tali premesse possa validamente inferirsi la conclusione già esposta, del resto sostenuta dalla maggior dottrina oltreché da parte della giurisprudenza¹⁶, e che dunque il regime dell'errore sulle cause di esclusione della pena viga anche in materia di diritto di cronaca, ricorrendo tutti i presupposti per l'applicazione dell'applicazione dell'art. 59, comma 3, cod. pen.

¹⁵ Riguardo alle diverse posizioni rinvenibili circa i limiti riconosciuti al diritto di cronaca si veda JANNUZZI-FERRANTE, *I reati nella legislazione sulla stampa*, Milano, 1978, 117.

¹⁶ Cfr. MANNA, *op. cit.*, p. 781; NAPOLEONI, *op. cit.*, p. 1105; ALBAMONTE, *Il diritto di cronaca quale causa di giustificazione dei delitti contro l'onore a mezzo stampa con particolare riguardo alla putatività*, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1977, 576; NUVOLONE, *I reati di stampa*, Milano, 1951, p. 174; *Id.*, *Diritto di cronaca e prova della verità*, in *Giust. pen.*, 1954, II, 261; *Id.*, *Cronaca (libertà di)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 422; MANTOVANI, *Fatto determinato exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero*, Milano, 1973, p. 98 s.; VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Scritti Giuffrè*, Milano, 1967, p. 3 s. La giurisprudenza prevalente è contraria; ammettono invece l'esercizio putativo del diritto di cronaca Cass., Sez. II, 4 dicembre 1962, Sergio, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1963, 592; Cass., Sez. I, 4 giugno 1965, Giovannini, in *Giust. pen.*, 1966, II, 18 e Trib. Torino 14 ottobre 1981, in *Giur. mer.*, 1983, 1005 con nota di FERRANTE, *Diffamazione commessa con il mezzo della stampa ed esercizio putativo del diritto di cronaca*.

¹⁷ L'affermazione riportata nel testo è contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite 26 marzo 1983 più volte citata. Senonché pare possa ipotizzarsi, quantomeno in casi di scuola, un errore di fatto in ordine alla ricorrenza dell'interesse pubblico. Ad esempio nel caso di pubblicazione di una foto o di una notizia lesive della reputazione e concernenti, almeno apparentemente la vita privata od intima d'un personaggio pubblico; se risulta che la notizia è frutto d'errore in quanto riferibile, invece, ad un sosia del personaggio pubblico, e quegli presenti querela allegando di poter venire riconosciuto nonostante l'erronea indicazione, si sarebbe verificato un errore di fatto riflettentesi sull'interesse pubblico (il querelante è, infatti, danneggiato dalla pubblicazione di fatti di natura tale che la loro diffusione è interdetta a meno che non si riferiscano a persone pubbliche; nel contempo la notizia è diffusa nella convinzione dell'esistenza di tutte le condizioni di legittimità per l'esercizio del diritto di cronaca).

¹⁸ Cfr. Cass. 21 aprile 1982, Bocca, in *Giust. pen.*, 1983, II, 389.

¹⁹ Cfr. ad esempio Cass., Sez. VI, 11 novembre 1975, Cadoria, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1977, 576, 673 ove si afferma che « la forma putativa dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica non può essere ammessa. Se si richiede una notizia vera nella so-

In proposito non paia ultroneo considerarsi (poiché il tema è stato di recente sottoposto all'attenzione della S.C.) che nell'ambito del diritto di cronaca rileva esclusivamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 59, comma 3, cod. pen., l'errore sulla verità dei fatti narrati; elide dunque il dolo la sola erronea convinzione dell'agente circa l'effettiva esistenza della realtà di fatto di cui informa. Si esclude, invece, che l'errore possa validamente vertere sulle altre condizioni di legittimità dell'esercizio del diritto, in quanto si sostiene che l'errore sull'interesse pubblico o sulla forma non incide sul fatto, ma sulla valutazione normativa del diritto di cronaca, e in quanto tale è privo di conseguenze sul dolo¹⁷. È inoltre irrilevante l'erronea persuasione che l'agente abbia circa la portata ed il significato dei limiti condizionanti l'esercizio del diritto stesso: sicché è configurabile il reato di diffamazione a carico di chi abbia ritenuto sufficiente, a fini scriminanti, la mera verosimiglianza dei fatti narrati e non già necessaria la piena verità degli stessi¹⁸.

5. Senonché l'ammissibilità dell'esercizio putativo del diritto, come già anticipato, è stata a lungo contestata. Si è tentato, allo scopo, di individuare ragioni implicite alla particolare scriminante — senza dunque porre in dubbio né la funzione scriminante che assume il diritto di cronaca, né la applicabilità della disciplina prevista dall'art. 59, comma 3, cod. pen. alla causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen. — idonee a far risaltare l'inconciliabilità essenziale di essa con la rilevanza dell'errore.

Si è fatto perciò ricorso ad argomentazioni di diverso ordine: tra queste aveva incontrato particolare successo l'affermazione d'un'incompatibilità irriducibile tra la tutela accordata alla cronaca, in quanto narrazione di fatti realmente accaduti e, invece, la protezione che, attraverso la disciplina dell'errore, verrebbero a ricevere le narrazioni di fatti non veri¹⁹.

Orbene l'argomentazione che precede, per quanto solleciti l'attenzione sulle conseguenze riconducibili al riconoscimento dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, tuttavia non pare sufficiente ad escluderne la configurabilità. Attraverso essa, in sostanza, si perviene ad af-

fermare che la situazione soggettiva in cui l'agente versa (persuasione della verità dei fatti) è irrilevante perché quando essa ricorre, non sussistono le condizioni oggettive richieste per l'operatività della scriminante (verità dei fatti). Senonché, ed evitando di insinuarsi in una problematica complessa che esulerebbe dai limiti del presente lavoro, può facilmente obiettarsi che il legislatore ha già stabilito le conseguenze che producono, in ordine alla struttura del reato, entrambe le situazioni descritte, e, facendo uso della sua insindacabile discrezionalità, ha disposto con l'art. 59, comma 3, cod. pen., che la mera persuasione dell'agente dell'esistenza delle condizioni di legittimità per l'esercizio del diritto è sufficiente ad escludere il dolo. Infatti è agevole rilevare che la situazione descritta si ripropone in merito a qualunque altra scriminante: ad esempio quando l'agente reagisce, erroneamente convinto di operare per legittima difesa, le condizioni ritenute necessarie per la sussistenza della scriminante non sussistono in concreto, né alcuno ha mai rilevato un'irriducibile incompatibilità tra la protezione accordata alla necessità di difendersi dall'altrui aggressione e la tutela che, attraverso l'errore, verrebbero a ricevere delle reazioni non dettate da quella oggettiva necessità.

Sicché le argomentazioni riportate non escludono l'efficacia dell'errore nella materia che interessa; esse infatti non sono riferibili unicamente alla scriminante del diritto di cronaca, valgono perciò ad escludere *in toto* l'applicazione dell'art. 59, comma 3, cod. pen.; e dunque a produrre una conseguenza inaccettabile nell'ordinamento.

Non pare, inoltre, possa ritenersi valida ragione l'esistenza per il giornalista dell'obbligo di accertare la verità dei fatti cui informa posto dall'art. 2 della legge professionale, cui si fa riferimento, in alcune sentenze, per negare ogni rilevanza ai fatti non rispondenti a verità, ai fini della non configurabilità del reato di diffamazione²⁰. In proposito, senza anticipare una questione che verrà trattata in seguito, basti osservare che la disposizione normativa citata non è in naturale contrasto con la disciplina dell'errore: infatti qualora il giornalista abbia fatto il possibile per accertare la verità dei fatti, così assolvendo il suo ob-

bligo, e si sia trovato in presenza di circostanze tali da far ritenere quanto da lui appreso effettivamente accaduto, egli non è — come ricorda anche la sentenza soprariportata — assoggettabile ad alcun rimprovero.

Pertanto nessuna delle obiezioni opposte pare efficacemente contrastare l'ammissibilità dell'esercizio putativo del diritto di cronaca.

6. È, inoltre, in considerazione della peculiare funzione attribuita alla stampa nell'ambito di un ordinamento democratico, che la disciplina dell'errore verterente sulla verità dei fatti narrati si presenta conforme anche ad esigenze di giustizia sostanziale, oltretutto all'attuale ordinamento positivo. Il compito del giornalista, infatti, non è solo quello di riflettere nello specchio dei suoi scritti la verità aritmetica o contabile degli accadimenti certi, ma è compreso tra i suoi doveri quello di ricostruire fatti incerti

stanza e nella forma, se si richiede la verità obiettiva, tale verità non può essere che integrale e la verosimiglianza va esclusa»; Cass., Sez. VI, 9 gennaio 1978, Stuardi, in *Giust. pen.*, 1978, II, 425, 450 in cui si sostiene che « in tema di esercizio del diritto di cronaca e di critica la putatività va esclusa. Infatti la putatività è incompatibile con l'affermazione secondo cui per il riconoscimento del diritto di cronaca di critica occorre non solo la prova della verità ma della verità obiettiva »; Cass., Sez. V, 18 dicembre 1980, Faustini, in *Giust. pen.*, 1982, II, 139; Cass., Sez. VI, 13 luglio 1979, Perrone, *ivi*, 1980, II, 483; Cass., Sez. VI, 24 settembre 1982, Pietra, *ivi*, 1983, II, 436, 485.

Tale giurisprudenza trasferisce, in materia di diritto di cronaca, parte delle obiezioni opposte all'applicazione della putatività in relazione alle cause di non punibilità della diffamazione previste dall'art. 596 cod. pen., ed in particolare all'ipotesi prevista dal comma 3° n. 3 (si veda Trib. Milano, Sez. III, 15 aprile 1959, Guareschi, in *Arch. pen.*, 1955, II, 22; Cass., Sez. II, 13 febbraio 1960, Banchieri, *ivi*, 1961, II, 388; Cass., Sez. VI, 8 marzo 1975, Carnuccio, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1975, 1316, 1372). La tesi trova a tal riguardo diverso fondamento dogmatico; sia per la difficoltà di ricondurre l'efficacia esclusiva del dolo, propria dell'errore ad una causa sopravvenuta di non punibilità come quella dell'art. 596, n. 3, cod. pen. (Grosso, *op. cit.*, p. 108; inoltre AZZALI, *Verità ed errore sulla verità del fatto attribuito*, in *Legge penale e libertà di pensiero*, Padova, 1966, p. 184; BOSCARRELLI, *Diritto di cronaca, diritto di critica exceptio veritatis*, in *Arch. pen.*, 1955, II, 30; ma contra ZICCONI, *op. cit.*, p. 28), sia sulla particolare dizione della norma che si impernia sul momento processuale della proposizione della prova (SANTORO, *In tema di ingiuria e diffamazione*, in *Foro it.*, 1950, II, 13 nota a Trib. Roma 12 luglio 1949, Pittaluga; Id., *Ancora in tema di ingiuria e diffamazione* nota a Corte d'Appello Roma 9 dicembre 1949, Mancuso, *ivi*, p. 82. Cfr. inoltre sul problema CORDERO, *Il giudizio d'onore*, Milano 1960, p. 226, s.).

²⁰ Cfr. Cass., Sez. VI, 14 aprile 1978 d'Amico, in *Giust. pen.*, 1979, II, 147.

od occulti e di denunciarli per esigere che le ambiguità siano chiarite dinanzi alla pubblica opinione²¹. E ciò facendo può incorrere, nonostante versi in completa buona fede, in errori determinati dalla complessità del reale e — come ricordano anche le Sezioni Unite — dalla fallibilità della natura umana.

Pretendere dal giornalista che informi solo di verità oggettive, certe, complete, equivale spesso a parte dell'attività da lui utilmente svolta od altrimenti esporlo a sanzioni penali per questa.

Nell'apprezzare l'opportunità di riferire la disciplina vigente in tema di errore anche alla scriminante di cui si tratta, deve inoltre considerarsi che la necessaria rapidità nell'acquisizione delle notizie, imposta dalle esigenze di immediata diffusione del mezzo di informazione²², implica gravi rischi di errore, dei quali non può essere fatto esclusivo carico al giornalista, sicché, per quanto quelle stesse esigenze non possono essere unico titolo — a meno di non giustificare un'abitudine di superficialità e di leggerezza nello svolgimento dell'attività giornalistica — per invocare l'esimente del diritto di cronaca, esse, congiunte a particolari circostanze, validamente possono essere valutate in relazione all'insorgere dell'errore.

7. Invero il reale problema che si pone in materia non è rappresentato dalla questione astratta dell'ammissibilità dell'esimente putativa del diritto di cronaca, quanto piuttosto dalla diversa questione della riconoscibilità in concreto dell'errore valido e della distinzione di esso dall'invocazione ingiustificata fattane allo scopo di eludere le conseguenze della responsabilità in effetti sussistente; si tratta dunque d'un problema di definizione dell'errore efficace e di prova di esso.

Ciò appare con maggior evidenza se si osserva che le sentenze, con cui si escludeva la configurabilità dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, riguardavano fattispecie analoghe a quella trattata nella pronuncia che si annota (cioè, er-

rore invocato in relazione a notizie false, diffuse solo sulla base di quanto già riportato da altri mezzi di informazione). In ordine ad esse, infatti, difficilmente avrebbe potuto esser riconosciuto l'errore valido, anche ammettendone in via generale la rilevanza.

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione nelle due recenti sentenze riconoscono la consistenza dell'effettivo problema, e ne tentano la soluzione, innanzitutto affermando la riferibilità della disciplina dell'errore prevista dall'art. 59, comma 3, cod. pen., anche all'esimente del diritto di cronaca, indi fissando i criteri utili al riconoscimento dell'errore efficace; in proposito stabiliscono che: « l'errore intanto può produrre i suoi effetti in quanto l'agente dia la prova

a) dei fatti e delle circostanze che giustificano e rendono attendibile il suo errore;

b) dei fatti e delle circostanze che riscontrano la cura da lui posta nella verifica (della verità) dei fatti narrati, per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabile in ordine ad essi ».

Si è così venuto a spostare anche per la giurisprudenza il centro di gravità del problema, non più rappresentato dall'efficacia dell'errore sulla verità dell'addebito, ma dall'individuazione dei criteri utili a riconoscerlo in concreto.

III. NATURA DELL'ERRORE EFFICACE

1. È in relazione a questo argomento che va affrontata la questione più delicata (date le conseguenze che comporta) della rilevanza dell'errore dovuto a colpa dell'agente. In base al disposto della seconda parte dell'art. 59, comma 3, cod. pen., infatti, anche all'errore determinato da colpa consegue la non punibilità del fatto commesso, purché questo non sia previsto come delitto colposo. Escluso dunque che la diffamazione colposa sia, nell'attuale ordinamento penale, sanzionata; altresì escluso che la seconda parte del comma 3 della norma riportata possa essere, in assenza di valide ragioni, privata di valenza normativa, non sembra potersi escludere che l'errore colposo presti in materia effetto. Sicché si può aderire all'affermazione —

²¹ Si veda in proposito la pregevole sentenza Cass., Sez. II, 5 giugno 1961, Mancini, in *Arch. pen.*, 1962, II, 762.

²² Sull'argomento Cass. 12 dicembre 1955, n. 3860, in *Giust. civ.*, 1956, I, 1940.

del resto sostenuta da autorevoli studiosi²³ — secondo cui, ammessa la rilevanza dell'errore incolpevole (comma 3, prima parte), ne discende che l'errore colposo (comma 3, seconda parte) è anche nel caso che interessa, efficace. Non dovrebbe dunque esser configurabile il reato di diffamazione a carico del giornalista che abbia pubblicato notizie lesive della reputazione, ritenendole vere per effetto d'un errore non già incolpevole ma colposo.

Le Sezioni Unite penali nella sentenza che precede quella annotata hanno trascurato di trattare quest'argomento in maniera specifica; tuttavia il testo della pronuncia autorizza a ritenere valido anche l'errore colposo; vi si afferma, infatti, che « l'errore involontario (esclusa malafede e consapevolezza della falsità dei fatti narrati) » — e dunque compreso l'errore conseguente a colpa — « può riflettere sul dolo negandolo e può dare ingresso ad una situazione incompatibile con l'esistenza stessa del reato e tale da determinare la non punibilità dei fatti offensivi creduti erroneamente veri »²⁴.

Invero neanche la sentenza che si annota tratta apertamente la questione dell'errore colposo, senonché essa potrebbe venir interpretata nel senso di escluderne la rilevanza. Vi si sostiene, infatti, che il giornalista deve improntare lo svolgimento della sua attività ad alcuni canoni comportamentali (diligenza nella scelta delle fonti di informazione attento vaglio delle stesse) e, in sostanza, seguire « i suggerimenti della prudenza e i consigli della perizia professionale »; da ciò si deriva che il cronista non è responsabile della diffamazione se la notizia diffusa risponde a verità, né se essa se ne discosti, in quanto però si sia attenuto a quei canoni.

Ciò appare corretto, ma non sufficiente ad escludere la rilevanza dell'errore sulla verità determinato da colpa, conseguenza che potrebbe ricavarsi da quelle affermazioni e dall'intero tenore della sentenza; infatti, il rispetto dei canoni comportamentali segnalati non è essenziale alla sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca (che ricorre anche quando la notizia vera sia avventatamente diffusa). Inoltre, per quanto tali canoni siano correttamente ricavabili dall'ordinamento, la loro inosservanza tuttavia non è penalmente rile-

vante, giacché non esiste una sanzione per la condotta diffamatoria colposamente tenuta dal giornalista. E pertanto purché questi versi in errore sulla verità di quanto afferma, anche se per colpa consistente nella violazione dei criteri di professionalità, cui si è fatto cenno, egli non risponde del reato dall'art. 595 c.p..

3. In mancanza d'una diversa disciplina legislativa da più parti auspicata²⁵, anche in riferimento dall'errore colposo, dunque, si ripropone il problema dell'individuazione dei criteri utili al suo riconoscimento concreto ed alla sua distinzione dall'errore incolpevole e dal dolo della diffamazione; vi si accennerà senza pretesa di definire in maniera aprioristica le molteplici e complesse possibilità che possono presentarsi nel relativo giudizio.

E questo un argomento delicato in quanto a suo riguardo possono influire due forme di reazione altrettanto ingiustificate: l'una che estendendo la portata dell'errore colposo comporti l'arbitraria riduzione della responsabilità del cronista — che possa così esser ritenuto non punibile anche per notizie destituite d'ogni fondamento o sostenute da labili e pressoché nulli elementi di riscontro — l'altra che per evitare quest'evenienza si rinneghi in concreto la sussistenza dell'errore colposo, quand'anche esso ricorra²⁶.

Seguendo la traccia fissata dalle sentenze delle Sezioni Unite, può affermarsi che per valutare l'errore si deve aver ri-

²³ Gli autori e le sentenze indicate alla nota 16 affermano esplicitamente l'efficacia dell'errore colposo od omettono di operare una distinzione tra errore incolpevole o colposo, così affermando la piena rilevanza di quest'ultimo. In proposito si presenta interessante l'opinione espressa dal DELITALA, il quale contrario a che venisse riconosciuta la valenza scriminante del diritto di cronaca rispetto a fatti lesivi della reputazione altrui, segnalava che in quell'evenienza « anche la narrazione d'un fatto non vero e lesivo dell'altrui reputazione dovrebbe andare impunito se il cronista anche in conseguenza d'un errore colpevole ha ritenuto che la narrazione corrispondesse a verità » (*I limiti giuridici alla libertà di stampa*, in *Justitia*, 1959, 383 in part. p. 396).

²⁴ L'affermazione riportata nella sentenza è contenuta solo nella sentenza Sez. un. 26 marzo 1983, *cit.*

²⁵ Propugnano che venga previsto il reato di diffamazione anche nella forma colposa: GIANZI, *op. cit.*, p. 214; VASSALLI, *op. cit.*, p. 892.

²⁶ DONINI, *op. cit.*, p. 426 segnala la tendenza giurisprudenziale ad anticipare il requisito della scusabilità dell'errore nella nozione di errore giuridicamente rilevante, per cui solo l'errore incolpevole finirebbe per interessare l'art. 59, comma 2, cod. pen.

guardo a due diversi ordini di prova: e cioè, gli elementi (o fonti) da cui l'agente ha ricavato la notizia e gli accertamenti condotti per verificarne l'attendibilità.

Orbene, per determinare validamente l'errore, colposo od incolpevole gli elementi di apprensione della notizia devono dar adito all'effettiva persuasione dell'esistenza di una realtà anche se risultata in concreto diversa od inesistente — in maniera che da essi possa dedursi ragionevolmente l'esistenza dei fatti asseriti, in quanto rappresentati come probabili. Non può invece ricorrere l'errore quando quegli stessi elementi siano di per sé inidonei ad ingenerarlo o per loro inattendibilità assoluta o per loro ambiguità; sicché da essi si ricavi la certezza od il dubbio circa la falsità dei fatti asseriti (purché ovviamente non si abbiano a disposizione diverse fonti di cognizione che li integrino o li chiariscano efficacemente così da escludere ogni dubbio). Viene così ad essere esclusa ogni forma di immunità del giornalista rispetto alla notizia inventata o diffusa sulla base di elementi di riscontro labili.

Rileva, inoltre, per operare la distinzione che interessa, aver riguardo al diverso argomento di prova che la Suprema Corte segnala, e cioè alla profondità ed estensione degli accertamenti condotti dal giornalista per verificare la verità dei fatti che asserisce. Nel caso di errore incolpevole gli accertamenti devono presentare il carattere della completezza (nel limite delle umane possibilità); invece in caso di errore colposo l'agente deve aver, per imperizia o negligenza, omesso qualche accertamento dal quale la verità od il dubbio, circa l'esistenza d'una realtà diversa da quella da lui rappresentata, sarebbero potuti sortire.

4. Invero con il riconoscimento della rilevanza dell'errore colposo si richiede al giudicante di operare valutazioni par-

ticolarmente problematiche e complesse in ordine alla responsabilità: infatti le difficoltà che normalmente accompagnano l'accertamento dell'effettiva sussistenza di situazioni psicologiche, quali errore e dolo, si accentuano in ordine al reato di diffamazione, per cui — a causa delle strettissime implicazioni esistenti tra elemento materiale ed elemento soggettivo del reato — si è adottato un metodo di semplificazione nella prova del dolo, consistente nel ritenere esaurita in quella dell'elemento materiale²⁷. Inoltre, la rilevanza dell'errore anche colposo interviene a modificare la prassi invalsa di ritenere la diffamazione a mezzo stampa una fattispecie ibrida, nel cui schema tipico sono compresi oltreché fatti dolosi, anche fatti d'ordine meramente colposo²⁸, sottraendo questi ultimi alla sanzione penale.

È comunque interessante rilevare che con il riconoscimento dell'efficacia dell'errore colposo la valutazione richiesta per l'accertamento della responsabilità del cronista viene ad assimilarsi a quella ormai da tempo praticata negli Stati Uniti, ove il riconoscimento della responsabilità consegue all'accertamento dell'*actual malice* nella diffusione della notizia²⁹; anche se i due sistemi continuano a differenziarsi in ordine all'onere della prova del dolo che, negli Stati Uniti grava a carico della parte lesa.

IV. AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLA SCRIMINANTE E DELL'ERRORE

Risulta incerto, confrontando le posizioni talora assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, se alcune situazioni vadano ricondotte nell'ambito della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca piuttosto che in quello dell'errore su di essa: in particolare talora si sono indicate quali condizioni per l'esercizio del diritto, accanto alla verità dei fatti, le tre seguenti situazioni: verosimiglianza dei fatti, serio accertamento degli stessi, uso delle fonti di informazione.

Il contrasto che così insorge nella soluzione di alcuni casi è probabile conseguenza dell'inammissibilità, per molto tempo affermata, dell'esercizio putativo del diritto di cronaca: si è inteso cioè di-

²⁷ Si vedano a proposito del dolo nel reato di diffamazione le interessanti osservazioni di BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960, in part. p. 17 ss., 151 ss.

²⁸ NAPOLEONI, *op. cit.*, p. 1106.

²⁹ Sull'argomento si segnalano gli studi comparatistici di GAMBARO, *Falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 84; RUFFINI GANDOLFI, *Il diritto all'identità personale di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, 237; ZENO-ZENCOVICH, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria e art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ.*, 1983, 40.

latore l'ambito di operatività della scriminante sino a comprendervi alcuni casi di errore incolpevole, per evitare l'eccessiva estensione della sfera di responsabilità del giornalista derivante dall'esclusione dell'efficacia dell'errore.

Esaminando la prima delle tre situazioni può rilevarsi che mentre la verosimiglianza dei fatti³⁰ va assunta, se indipendente dalla verità dei fatti stessi, quale canone probatorio in relazione all'errore; la sola sussistenza di essa, invece, non è sufficiente a giustificare l'esercizio del diritto.

Analogo discorso va riproposto al riguardo del serio accertamento della notizia: questo è a volte richiesto accanto alla notizia vera quale condizione del legittimo esercizio del diritto di cronaca³¹. Tale requisito non appare però necessario: infatti, come risulta ampiamente chiarito dalla sentenza che si annota e da quanto in precedenza esposto, il serio accertamento rappresenta il presupposto per il riconoscimento dell'errore incolpevole, mentre, ai fini della sussistenza dell'esimente si richiede solo l'effettiva verità dei fatti narrati, senza che acquistino considerazione alcuna l'estensione ed il tipo degli accertamenti condotti per apprenderla.

Strettamente connesso a questo è il tema delle fonti di informazione³², la cui sistemazione si presenta più complessa anche a causa della loro varietà; vi sono infatti comprese le realtà più disparate: i mezzi di informazione di stampa e radiotelevisivi, gli organi pubblici, i protagonisti d'una vicenda che rendano informazioni su di essa. Si tratta di entità cui sono riconducibili caratteristiche e natura differenti, e se ne impone pertanto una distinta considerazione ai fini che interessano. Le posizioni assunte in proposito si mostrano oscillanti: per il legittimo esercizio del diritto di cronaca si richiede talora che il giornalista faccia riferimento a fonti qualificate³³, talaltra che rispetti l'uso legittimo delle fonti³⁴, tanto da verificarne l'attendibilità attraverso ulteriori accertamenti.

Innanzitutto pare corretta la distinzione proposta tra fonti qualificate e fonti che tali non siano. Nella categoria delle fonti c.d. privilegiate (di cui per evidenti difficoltà non è mai stata tentata una catalogazione esaustiva) vanno comprese le fonti ufficiali: si ha con ciò

riguardo alle notizie ufficialmente fornite da organi pubblici in relazione alla materia di loro competenza, che, in considerazione della pubblica assunzione di responsabilità dell'organo e della sua immedesimazione con la funzione, devono ritenersi assistite da una presunzione di rispondenza a vero.

Esistono inoltre fonti di informazione prive dell'accennata qualificazione pubblica, e ciò che attraverso di esse viene appreso, se non conforme a vero, può venir apprezzato, nella misura in cui sia idoneo ad ingenerare l'errore sulla verità dei fatti narrati, e, dunque in considerazione dell'esercizio putativo del diritto di cronaca.

Senonché questa sistemazione si presenta in contrasto con il contenuto della sentenza delle Sezioni Unite sopra riportata, ove innanzitutto si nega che il mero riferimento alle fonti di informazione valga ad escludere il reato sotto il profilo della scriminante del diritto di cronaca o dell'esercizio putativo del diritto. Se tali affermazioni paiono pienamente condivisibili con riguardo al caso concreto su cui la Corte Suprema si è pronunciata (diffusione di una notizia appresa da altro mezzo di informazione e riferentesi alla località in cui il giornale veniva pubblicato, sicché facilmente accertabile),

³⁰ FOIS, *op. cit.*, p. 211; NUVOLONE, *I reati di stampa*, cit., p. 118; si vedano in proposito le considerazioni di MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 96 e RAMAJOLI, *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, Milano, 1966, p. 53.

³¹ Cass., Sez. VI, 11 giugno 1968, Nisticò, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1969, 1088, m. 1643; Cass., Sez. VI, 16 novembre 1967, Curto, *ivi*, 1968, 1367, m. 2198; Cass., Sez. V, 18 dicembre 1980, Faustini, cit., Cass., Sez. V, 16 giugno 1981, Cederna, in *Cass. pen. Mass. Ann.*, 1983, 1094.

³² Sull'argomento delle fonti di informazione v. MANNA, *op. cit.*, p. 778 con interessanti notizie in ordine alla regolamentazione tedesca della materia; VASSALLI, *Prova della verità dei fatti ed uso legittimo delle fonti di informazione*, in *Giust. pen.*, 1950, II, 1183; GUADAGNO, *Diritto di cronaca e diffamazione a mezzo della stampa*, *ivi*, 1951, II, 878; RAMAJOLI, *op. cit.*, p. 53.

³³ Sull'esistenza di fonti qualificate assistite da presunzione di rispondenza a vero v. Trib. Verona 26 aprile 1955, in *Riv. pen.*, 1956, II, 563; Cass., Sez. VI, 13 dicembre 1974, De Ninno, in *Cass. pen. Mass. ann.*, 1976, 359, 328; Cass., Sez. I, 9 gennaio 1975, Federiconi, in *Giust. pen.*, 1975, II, 602; è stato in particolare riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca in ordine alla pubblicazione del contenuto d'un interrogazione al Consiglio Comunale, Trib. Arezzo 14 aprile 1959, Martini, in *Giur. tosc.*, 1959, 599.

³⁴ Trib. Roma 16 maggio 1950, Garosci, in *Giust. pen.*, 1950, II, 1183; Cass., 12 dicembre 1955, n. 3860, cit.; Cass., Sez. VI, 14 aprile 1978, d'Amico, cit.; Cass., Sez. I, 9 gennaio 1975, Federiconi, cit..

per quanto concerne la più generale questione delle fonti, invece, non sembra possa prescindersi da quanto più sopra esposto.

Non può infatti farsi carico al giornalista di controllare all'istante o di non riferire il contenuto delle notizie provenienti da fonti ufficiali, perché esse, in quanto assistite da una presunzione di rispondenza a vero, sono perciò stesso rappresentative d'una verità equiparabile a quella obiettiva; sicché in relazione a quanto affermato da una fonte ufficiale od in essa contenuto, può trovar applicazione la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, purché chi ne riporti il contenuto dia la prova che le affermazioni lesive provengono da una fonte avente le indicate caratteristiche.

Riguardo alle altre fonti non può invece escludersi aprioristicamente il loro valore probatorio in ordine all'esercizio putativo del diritto; appartiene all'apprezzamento di merito piuttosto che ad un ordine di considerazioni generali la definizione del grado di attendibilità della fonte (anche avuto riguardo al contesto in cui si inserisce) e della sua idoneità ad ingenerare un errore valido pur in assenza di ulteriori elementi di riscontro o nella particolare difficoltà di condurre accertamenti ulteriori³⁵.

Concludendo sull'argomento deve constatarsi che attraverso il riconoscimento dell'errore colposo si inseriscono nei criteri di determinazione della responsabilità del giornalista per le lesioni della reputazione derivate dall'esercizio della sua attività, delle notevoli modificazioni, che comportano una riduzione della sua area di responsabilità. Ciononostante in mancanza di una diversa disciplina legislativa non pare possa delinarsi allo stato un diverso sistema accettabile.

Non è dubbio, inoltre che i criteri per la determinazione della responsabilità

segnalati dalla Suprema Corte, nella sentenza annotata, si presentano, seppur *de iure condendo*, come preferibili alla diversa soluzione proposta, che implica complessi accertamenti e, lascia indenni da pena alcune situazioni in cui la lesione dell'altrui reputazione è riconducibile ad un comportamento colposo del giornalista.

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

³⁵ Va in proposito precisato che non sempre il giornalista è tenuto a fornire la prova diretta del contenuto dell'affermazione lesiva, ad esempio quando la notizia consista non nella diretta attribuzione di un fatto già lesivo dell'altrui reputazione, ma nel riferire che taluno ha rivolto ad altri quell'addebito disonorevole. Purché in relazione al fatto così descritto ricorra l'interesse pubblico alla conoscenza, il giornalista è tenuto a provare solo che le affermazioni lesive sono state pronunciate dalla persona e nel contesto indicati (in proposito si veda anche per indicazioni della giurisprudenza contraria a tale assunto NAPOLEONI, *op. cit.*, p. 1106).